INFORMATIVA I.M.U. 2022 - Comune di Cimitile.

Il presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, ancorché privi di rendita catastale, e di aree fabbricabili, siti nel territorio comunale di Cimitile, a qualsiasi uso destinati, inclusi i beni strumentali e quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Per **abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. In caso di separazione o divorzio, soggetto passivo d'imposta è il coniuge assegnatario del diritto di abitazione, anche se non proprietario.

Per **pertinenze** dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali **C/2**(magazzini e locali di deposito, cantine e soffitte disgiunte dall'abitazione e con rendita autonoma), **C/6**(stalle, scuderie, rimesse per auto, autorimesse, posti auto scoperti) e **C/7**(tettoie, posti auto su aree private, posti auto coperti, lavatoi pubblici), nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Per i <u>fabbricati iscritti in catasto</u>, la base imponibile è ottenuta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1ºgennaio dell'anno d'imposizione, rivalutate del **5%**, i seguenti moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e per quelli di categoria D5;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- **55** per i fabbricati classificati nella categoria catastale **C/1**;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale **D**, ad **eccezione dei fabbricati classificati nella categoria D/5.**

<u>i fabbricati di interesse storico-artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili</u> e la base imponibile è ridotta del **50%**, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale permangono dette condizioni. La riduzione d'imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, che deve essere dichiarata dal proprietario secondo quando previsto dal Regolamento vigente. I competenti uffici comunali verificheranno quanto dichiarato.

Per le <u>aree fabbricabili</u>, definita l'area che è stata inserita nel vigente P.R.G.,per la determinazione della base imponibile bisogna moltiplicare i mq per il valore stabilito.

Per l'acconto di giugno alla base imponibile, come sopra determinata, si applicano le seguenti aliquote:

- <u>ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE</u> per gli immobili classificati nelle categorie catastali **A/1**, **A/8** e **A/9**:
 - <u>5 per mille</u>e detrazione fino all'ammontare di <u>€ 200,00</u>, in relazione al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
- <u>ALTRI FABBRICATI, ED AREE FABBRICABILI</u>: <u>10,40 per mille</u>.

Occorre tenere conto che in base alle disposizioni vigenti, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza, con decorrenza 1° gennaio, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Occorre tenere presente che la Legge n. 160/2019 stabilisce che nel 2020 è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento.

Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni, di conseguenza la quota d'imposta calcolata allo 0,76% deve essere versata allo Stato, la differenza con l'aliquota deliberata dal Comune di Cimitile.

La quota d'imposta dovuta allo Stato si versa contestualmente alla quota d'imposta dovuta al Comune utilizzando gli appositi codici tributo, istituiti con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 33/E del 21 maggio 2013:

3925 denominato "IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO"

3930 denominato "IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE"

La quota d'imposta spettante al Comune e quella spettante allo Stato vanno versate contestualmente, e devono essere distinte utilizzando gli appositi codici tributo istituiti risoluzione Agenzia Entrate.

Scadenze:

- **16 giugno 2022:** va versato un acconto pari al 50% dell'I.M.U., calcolata applicando le aliquote adottate dal Comune di Cimitile, oppure procedere al pagamento a saldo dell'imposta dovuta in unica soluzione.
- **16 dicembre 2022:** va versato il saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno.

Il versamento dell'I.M.U.va effettuato con MODELLO F24 (Ordinario o Semplificato).

Per importi inferiori a € 12,00 annui non va eseguito alcun versamento.

Di seguito si riportano i codici tributo validi per il Comune di Cimitile da indicare nel modello F24:

Codice Ente (Comune di Cimitile)	C697	
I.M.U. su abitazione principale e pertinenze – QUOTA COMUNE	3912	Da utilizzare se l'abitazione principale è un immobile A1, A8 o A9.
I.M.U. per le aree fabbricabili – QUOTA COMUNE	3916	
I.M.U. per gli altri fabbricati – QUOTA COMUNE	3918	
I.M.U. per i fabbricati produttivi cat. D – QUOTA STATO	3925	
I.M.U. per i fabbricati produttivi cat. D – QUOTA Comune	3930	

Novità legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70)

IMU su immobili concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (comma 10): le impostazioni valide per gli anni precedenti sono completamente eliminate e viene introdotta una sola forma di comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile, analogamente pari agli immobili storici e inagibili.

Condizioni:

- a) si deve essere proprietari al massimo di 2 immobili presente nello stesso comune dove si ha la residenza, di cui uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario. Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Cat, A1, A8 e A9).
- **b)** Il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale.
- **c)** Il contratto di comodato deve essere necessariamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate.

Casi di non applicabilità della riduzione:

- a) se si possiedono 3 (o più) immobili ad uso abitativo (per intero o in percentuale)
- **b)** se i due immobili ad uso abitativo si trovano in due comuni diversi.
- **c)** se si risiede nel Comune A e l'immobile è situato nel Comune B (diverso dal Comune A).
- d) se si risiede all'estero.
- e) se l'immobile dato in comodato non viene utilizzato come abitazione principale del comodatario.
- **f)** se il comodato è tra nonni e nipoti.

IMU Terreni agricoli - esenzione per i terreni nei comuni riportati nella circolare giugno/1993 come montani o parzialmente montani (in caso di parziale delimitazione - pd - l'esenzione vale solo per i terreni nelle zone parzialmente delimitate). Sono inoltre completamente esentati i terreni di proprietà e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli con iscrizione previdenza agricola e i terreni agricoli nelle isole minori. La detrazione di euro 200,00 introdotta per il 2015 viene eliminata e viene eliminata anche l'esenzione per i terreni agricoli concessi in fitto o comodato da cd o iap ad altri cd o iap.

Esclusione dei macchinari cosiddetti "imbullonati" dalla determinazione diretta delle rendite catastali del Gruppo D ed E: "Sono esclusi dalla stima diretta delle rendite catastali i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo." Previo aggiornamento rendita catastale presso l'Agenzia delle Entrate (ex Agenzia del Territorio).

La Legge n. 170 del 30.12.2020 (Finanziaria 2021), all'art. 1 comma 599, ha previsto che per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'IMU relativa agli immobili rientranti nella categoria D/2 e gli immobili degli agriturismi, dei rifugi di montagna, delle colonie montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.